

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1048

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MOSCA e BALDANI GUERRA

Presentata il 18 febbraio 1969

Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161,
concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini, ha segnato un primo, valido passo in avanti sulla via della regolamentazione di una attività artigiana così importante e delicata per le sue varie componenti di ordine sociale, economico ed igienico-sanitario.

È indubbio però che le mutate condizioni di vita e di lavoro, nonché i risultati della applicazione pratica della suddetta legge, ne consiglino la modifica, al fine di meglio adeguarla alla realtà cui si riferisce e in cui è chiamata ad operare positivamente.

Le varianti suggerite al precedente disposto legislativo tengono conto in particolare:

del sorgere di imprese a forma societaria che si ritiene debbano informarsi alla disciplina prevista per le imprese individuali;

della necessità di determinare indirizzi per i regolamenti comunali di attuazione perché essi possano effettivamente esercitare un adeguato controllo pubblico su di una attività qualificata e delicata, nell'ovvio rispetto di libertà all'accesso alla professione;

dell'opportunità di far partecipare direttamente la categoria all'elaborazione di detti regolamenti;

della precisazione di norme per l'accertamento della qualificazione professionale indispensabile per l'esercizio dell'attività al fine di evitare equivoci e azioni dispersive.

Riteniamo pertanto che la presente proposta, a parziale modifica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, possa offrire un valido contributo alla disciplina definitiva di un'attività che si configura come pubblico servizio, e siamo fiduciosi che essa abbia presto il consenso del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere e

parrucchiere per signora ed affini, che si esercitano in pubblico o presso enti, istituti, uffici, associazioni anche a titolo gratuito. Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora siano svolte in locali esclusivamente adibiti allo scopo, e che il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali destinati allo esercizio della professione. Il regolamento sarà adottato dai comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge: dovrà uniformarsi alle norme di cui agli articoli successivi ed ottenere le approvazioni dagli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Tutte le imprese individuali o gestite in forma societaria esercitanti le suddette attività sono soggette alla disciplina di detto regolamento.

Si intendono per mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere per signora, sotto il profilo di una finalità di adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni della moda e del costume che non implicano prestazioni di carattere curativo-sanitario, quelli di: estetista, truccatore, estetista visagista, depilatore facciale, manicure, parrucchiere teatrale, massaggiatore facciale, pedicure-estetico ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di cui al precedente articolo prevede un'autorizzazione valida per lo intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Se l'impresa è gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione dipende dall'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione della azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Per ottenere la predetta autorizzazione occorrono:

a) il possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Nel caso di impresa societaria non rientrante nelle norme di cui all'articolo

3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona alla quale è affidata la direzione dell'azienda.

L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) la qualificazione professionale di colui che richiede l'autorizzazione, oppure del titolare o del direttore dell'azienda. La qualificazione professionale si ritiene conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore dell'azienda, se questi sia, o sia stato, già titolare di un'esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, in qualità di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, che ne rilascia opportuna certificazione. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa di almeno due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro e la documentazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito e terminato in precedenza un regolare corso di apprendistato e ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Altre forme di preparazione non hanno diritto ad alcun riconoscimento ai fini della qualificazione professionale;

c) condizioni di agibilità igienica dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti spetta ai competenti organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

d) un'equa distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione e ciò in conformità dei criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 3, deliberati dal consiglio comunale ed approvati dall'autorità tutoria. Tale ac-

certamento è affidato agli organi di polizia municipale.

Nel caso di impresa societaria non artigiana ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.

Non costituiscono titolo sufficiente per il riconoscimento della qualificazione professionale da valere per esercitare l'attività in proprio gli attestati ed i diplomi rilasciati da corsi di addestramento e da scuole professionali da qualsiasi ente autorizzati ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente articolo *2-bis*:

ART. *2-bis*. — « I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere necessario ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti della categoria, da tre rappresentanti dei lavoratori, nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'ufficiale sanitario, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano acconciatore residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono, tra l'altro, l'obbligo della esposizione delle tariffe e degli orari di apertura e chiusura per tutte le imprese di cui all'articolo 1 ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo ».

ART. 5.

I regolamenti comunali già emanati devono essere adeguati alla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.